

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DATI IN CONCESSIONE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/3/2021

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge 27.12.2019, n. 160, di seguito denominato Canone mercatale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di pagamento, le agevolazioni, le sanzioni e l'importo minimo dovuto.
3. In conformità alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale" e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881, ove previsto, in aggiunta al canone mercatale si applica il canone di posteggio.
4. Il Canone di cui al precedente comma 1 ha natura patrimoniale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "legge provinciale", la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell'attività commerciale";
 - b) per "Indirizzi provinciali", gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazione della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881;
 - c) per "concessione per l'occupazione di suolo pubblico", l'atto amministrativo mediante il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche;
 - d) per "mercati e posteggi isolati" i mercati e i posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche; al momento dell'adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati di servizio, mercati specializzati, mercati saltuari (fiere) e mercati temporanei;
 - e) per "titolari", gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
 - f) per "spuntisti" gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
 - g) per "abusivi", i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati e nei posteggi isolati;
 - h) per "operazioni di spunta", l'assegnazione agli spuntisti dei posteggi resi liberi a causa dell'assenza dei titolari.

- i) per “suolo pubblico”, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- j) Con il termine “Canone mercatale” si intende il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche che sostituisce il Canone (COSAP) e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- k) Con il termine “Canone di posteggio” si intende il Canone per la concessione dei posteggi di cui all’art. 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale 17/2010, dovuto per la concessione del posteggio, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’ente per l’apprestamento dell’area mercatale, la fornitura di servizi aggiuntivi e per l’espletamento delle operazioni finalizzate a garantire il corretto svolgimento dei mercati.

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del Canone mercatale

1. Presupposto per l'applicazione del Canone mercatale è l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, concessa ai titolari di concessione e agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.
2. Il Canone mercatale è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile pubblico destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
3. Il Canone mercatale non sostituisce e non integra il canone di posteggio istituito dal Comune di Mezzolombardo ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale n. 17/2010 e definito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1881 del 6 settembre 2013.
4. Il Canone mercatale, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 160/2019, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Come stabilito al comma 5 dell’art. 6 del Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 di data 27 febbraio 2015, il Canone di posteggio non si applica alle concessioni relative ai posteggi isolati qualora non sia necessario predisporre l’area ed effettuare operazioni finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento dell’attività.

Art. 4 - Soggetti tenuti al pagamento del Canone

1. E' obbligato al pagamento del Canone mercatale il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo o lo spuntista. Il Canone mercatale è dovuto in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il Canone mercatale è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Per quanto non previsto dalla normativa di cui al comma precedente o da altri regolamenti diversi comunali specifici, trova applicazione quanto previsto nel regolamento comunale per la gestione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, commi da 816 e seguenti, della legge 160/2019.

Art. 6 – Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio

1. La tariffa del Canone mercatale per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Ai fini del Canone non sono previste suddivisioni del territorio.

Art. 7 - Applicazione del Canone

1. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio reso libero a causa dell'assenza dei titolari. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore.
2. La Giunta provinciale con deliberazione n. 1165 del 8 luglio 2016 ha stabilito che i mercati agricoli possono essere istituiti direttamente dai comuni oppure che i comuni possono autorizzare il loro allestimento su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori o di categoria. Ne deriva che:

- a) qualora il mercato agricolo sia istituito direttamente dal Comune e allestito su area pubblica i soggetti che vi partecipano sono assoggettati al pagamento del Canone mercatale e del Canone di posteggio.
 - b) qualora il mercato agricolo sia autorizzato dal Comune su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori o di categoria non trova applicazione il Canone mercatale di cui al presente regolamento ma si fa riferimento al regolamento del Canone unico. In fase di rilascio dell'autorizzazione, il Comune si riserva la facoltà di prevedere l'esenzione totale o parziale dell'importo dovuto a titolo di Canone di posteggio qualora le operazioni di allestimento e gestione di ogni singola giornata di mercato, dall'apertura alla chiusura, siano totalmente a carico dei soggetti autorizzati.
3. Al fine del calcolo del Canone mercatale, il numero delle giornate di svolgimento corrisponde alle presenze annue autorizzate pari a n. 52 mentre il Canone di posteggio è calcolato sulle effettive presenze rilevate.
 4. Il Canone mercatale relativo alle occupazioni effettuate dagli hobbisti e quelle realizzate dagli operatori iscritti in graduatoria di spunta è conteggiato sulla base delle effettive presenze registrate.
 5. Le presenze degli spuntisti ai mercati di servizio sono rilevate dalla Polizia Locale e comunicate con cadenza quadrimestrale.

Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento del Canone

1. E' obbligato al pagamento del Canone mercatale il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista ovvero l'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il Canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 9. – Tariffe

1. La tariffa standard per il Canone mercatale è quella indicata ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 per i Comuni fino a 10.000 abitanti. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) tariffa standard annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, euro 30,00;
 - b) tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, euro 0,60.
2. Le tariffe di cui al precedente comma 1, possono prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.

3. La tariffa di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, può essere inoltre frazionata per ore fino a un massimo di 9 in relazione all'effettivo orario autorizzato.
4. Per mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato. Tale riduzione è applicata anche ai titolari di posteggio stagionali all'interno del mercato, titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento per il funzionamento dei mercati.
5. Per il Comune di Mezzolombardo le tariffe di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), per il primo anno di applicazione, sono incrementate del 25% per determinare la tariffe applicate puntualmente indicate al successivo comma 8.
6. Per le occupazioni effettuate dagli Imprenditori Agricoli titolari di posteggio nel contesto di un mercato di Servizio o Saltuario è dovuto il Canone mercatale e il Canone di posteggio.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate su posteggi isolati, in considerazione della particolare tipologia di servizio offerto, alla tariffa standard di cui al comma 1 lettera b) è applicata una riduzione pari all'78 % ;
8. Le tariffe del Canone mercatale sono determinate dalla Giunta Comunale. per il primo anno di applicazione si applicano le seguenti:

a) *Tariffa annuale applicata per le occupazioni permanenti anche in strutture attrezzate (comma 841 della L. 160/2019):*

2.	Tariffa a mq.
Tariffa standard	€ 30.00
Aumento massimo del	25%
Considerando il coefficiente di valutazione economica dell'area uguale a 1. Tariffa annuale applicata risultante	€ 37,50

b) *Tariffa giornaliera applicata per le occupazioni temporanee (comma 842 della L. 160/2019):*

	Tariffa a mq.
Tariffa standard	€ 0.60
Aumento massimo del	25%
Considerando il coefficiente di valutazione economica dell'area uguale a 1. Tariffa giornaliera applicata risultante	€ 0.75

La tariffa applicata giornaliera viene frazionata in relazione all'orario di effettivo utilizzo:

Tipo di occupazione	Tariffa a mq. applicata per frazioni di ore
---------------------	---

1) occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore	€ 0.58
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	€ 0.75
3) occupazioni realizzate da spuntisti in mercati fino a 7 ore	€ 0.58
4) occupazioni realizzate da spuntisti in mercati fino a 9 ore	€ 0.75

c) *posteggi isolati: tariffe a metro quadrato di suolo occupato per le concessioni temporanee di cui al comma 842:*

	Tariffa
Tariffa standard	€ 0.60
Riduzione del	78%
Considerando il coefficiente di valutazione economica dell'area uguale a 1. Tariffa applicata a mq risultante	€ 0.13

9. Per gli anni successivi la determinazione delle tariffe è effettuata dalla Giunta Comunale. Le tariffe se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 10 – Agevolazioni

1. In caso di occupazione di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati da parte di ONLUS, associazioni iscritte nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e, in linea generale, dalle organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale, alle tariffe di cui all'articolo 8 è applicata la riduzione del 50%.

Art. 11 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone mercatale è effettuato con riferimento all'anno solare. Per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni, va corrisposto prima dell'atto di concessione. Per le successive annualità il canone sarà versato entro il 31 marzo.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone mercatale relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell'anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo.

4. Per il mercato saltuario, il pagamento del Canone mercatale deve essere fatto entro il quindicesimo giorno antecedente lo svolgimento della fiera, termine che coincide con la facoltà prevista all'art. 17 comma 3 del Regolamento per il funzionamento dei mercati di giustificare in anticipo l'assenza. Per i pagamenti non effettuati entro il suddetto termine, il soggetto è tenuto ad esibire il giorno del mercato, la quietanza del pagamento agli operatori addetti al controllo. Per i casi eccezionali sarà possibile sanare la posizione, anche il giorno della manifestazione, mediante il versamento del dovuto ai funzionari incaricati presenti tassativamente prima dell'inizio delle operazioni di spunta.
5. Nel contesto delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti al mercato saltuario, il Canone mercatale è riscosso dagli operatori al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio e 31 settembre. Sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
7. Per le occupazioni effettuate dagli operatori attraverso l'operazione di spunta, di cui all'art. 1 comma 3, il pagamento del Canone mercatale deve essere effettuato posticipatamente, con cadenza quadrimestrale. Le prime due rate saranno versate nell'anno di riferimento al 31 maggio e 30 settembre mentre per la terza rata, dovendo attendere la comunicazione da parte della Polizia Locale, sarà versata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
8. Il versamento del Canone mercatale va effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. La variazione della titolarità della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone mercatale fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare di posteggio ed al pagamento da parte del subentrante del rimanente Canone. Nell'ipotesi di pagamento rateale richiesto dal cedente, lo stesso dovrà saldare tutte le rate.
10. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone mercatale fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale richiesto dal cedente, lo stesso dovrà saldare tutte le rate.
11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
12. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
13. Le scadenze per il versamento del Canone mercatale di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito provvedimento tenuto conto di particolari, momentanee o straordinarie difficoltà economiche. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze può essere concessa per importi annui superiori ad euro 1.500,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno maggiorati di due

punti. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.

14. I versamenti relativi al Canone mercatale, così come per il Canone di posteggio sono arrotondati all'Euro.

Art. 12 - Rimborsi

1. Su istanza dell'interessato, l'Amministrazione restituisce il Canone versato, nei seguenti casi:
 - a) erroneo versamento
 - b) nei mercati nei quali è prevista l'operazione di spunta, il titolare della concessione che ha effettuato meno del 60% per cento delle occupazioni autorizzate, ha diritto al rimborso proporzionale al periodo non usufruito e comunque nella misura massima del cinquanta per cento del Canone mercatale versato. Il rimborso deve essere richiesto dall'interessato entro il mese di gennaio, specificando le mancate presenze e indicando gli elementi necessari per predisporre il versamento, fatta salva la possibilità di richiedere la compensazione con l'anno successivo.
 - c) Nel caso di revoca o sospensione da parte del Comune per motivi non dipendenti dal concessionario è riconosciuto il rimborso per le presenze non effettuate per il periodo interessato. Nel caso di applicazione della tariffa annuale si procederà a calcolare il costo a presenza frazionando la stessa per il numero massimo di presenza annue previste nell'anno.
2. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
4. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità nei confronti dell'Amministrazione per importi dovuti e non versati a titolo di Canone mercatale o in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alle occupazioni di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, siano essi derivanti da canoni, interessi o spese. E' in ogni caso facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 13 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone

1. L'omesso e il parziale versamento del Canone mercatale costituiscono causa ostativa al rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, anche ai fini del Canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019 e al riconoscimento del rimborso del Canone, nonché motivo di sospensione della concessione in essere.

Art. 14 - Occupazione abusiva di posteggi

1. Si considerano abusive le occupazioni di posteggi effettuate da soggetti:

- a) privi di atto di concessione o con atto di concessione scaduto e non rinnovato o non prorogato;
 - b) non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.
2. Le occupazioni abusive sono accertate tramite verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale o da autorità autorizzata.
 3. La responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva di posteggi è a carico dell'occupante abusivo.

Art. 15 - Sanzioni

1. Ai Canoni previsti dal presente regolamento di applica il sistema sanzionatorio di cui all'art, 1, commi 821, lettere g) ed h) e 845, della legge 160/2019 con le modifiche di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della legge 449/1997 per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
3. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
4. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 30%.
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Articolo 16 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

Art. 17 - Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto per il Canone mercatale si applicano le previsioni per il Canone unico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i vigenti regolamenti.
3. E' disapplicata ogni altra previsione regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 18 - Entrata in vigore

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021